



Decreto n° 052 / Pres.

Trieste, 12 aprile 2021

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

L.R. 5/2007 E S.M.I., ART. 63 BIS, CO. 18. VARIANTE N. 13 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE DEL COMUNE DI BUDOIA: INTRODUZIONE DI MODIFICHE E CONFERMA DI ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE DI APPROVAZIONE N. 12 DEL 04.02.2021.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 12/04/2021

Siglato da:

GIANNI CORTIULA

in data 12/04/2021



Premesso che il comune di BUDOIA è dotato di Piano regolatore generale comunale, entrato in vigore in data 24.4.1997, adeguato alle indicazioni del Piano urbanistico regionale generale ed alle disposizioni della L.R. 52/1991, e di successive varianti, tra cui ultima la variante n. 12, entrata in vigore in data 12.4.2012, nonché di nuovo Piano regolatore generale comunale, entrato in vigore in data 21.8.2014;

Atteso che il comune di Budoia, con deliberazione consiliare n. 40 del 12.10.2018, ha fissato, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 8, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, le direttive da seguirsi nell'elaborazione di una variante al Piano regolatore generale comunale;

Atteso che il comune di Budoia, con deliberazione consiliare n. 4 dell'8.5.2020, ha adottato, ai sensi dell'art. 63 bis della L.R. 5/2007 e s.m.i., il progetto della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale;

Atteso che alla suddetta deliberazione consiliare del comune di Budoia n. 4/2020 è allegato l'elaborato denominato "Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica" con cui, tra l'altro, è dichiarata e motivata l'assenza di incidenze significative della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale sui siti di importanza comunitaria o zone speciali di conservazione di cui alla direttiva 92/43/CEE, ed in particolare sulla zona denominata IT3310006 "Foresta del Cansiglio", e sulle zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE;

Atteso che il Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, con nota n. 40110 del 26.8.2020, espressa nell'ambito della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa alla variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale del comune di Budoia, ha rilevato "*[..] che le previsioni della Variante riguardano aree esterne a siti Natura 2000. Si valuta pertanto che la Variante n. 13 al PRGC del Comune di Budoia sia per la localizzazione, sia per la tipologia delle modifiche introdotte, non possa comportare interferenze funzionali o azioni causa di possibili incidenze negative significative sugli habitat e le specie tutelati presenti nei siti Natura 2000. Non è pertanto necessaria la valutazione d'incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e della DGR 1323/2014. [..]*";

Atteso che l'avviso di adozione della predetta variante è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 9, della L.R. 5/2007 e s.m.i., sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 24 del 10.6.2020;

Vista la deliberazione n. 1381 dell'11.9.2020, con cui la Giunta regionale, facendo proprio il parere del Direttore del Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio n. 020/20 del 7.9.2020, ha espresso delle riserve vincolanti in ordine alla variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale del comune di Budoia;

Atteso che il comune di Budoia, con deliberazione consiliare n. 12 del 4.2.2021, ha approvato la variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale con l'introduzione della modifica conseguente al parziale accoglimento delle osservazioni ed opposizioni presentate alla variante medesima nonché con l'introduzione di modifiche ed integrazioni e con la proposizione di verifiche, motivazioni e precisazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, preordinate al superamento delle suddette riserve vincolanti regionali;

Preso atto dell'elaborato e degli atti relativi alla variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale, allegati alla deliberazione consiliare del comune di Budoia n. 12/2021;

Visto il parere n. 06/21 del 2.4.2021, con cui il Direttore del Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio ha ritenuto che le riserve vincolanti, formulate in ordine alla variante n. 13 in argomento con deliberazione della Giunta regionale n. 1381/2020, non siano totalmente superate e ha definito le modifiche ritenute indispensabili per il loro pieno superamento;

Ritenuto di far proprio il suddetto parere del Direttore del Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio, che pertanto viene a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Atteso che il Consiglio comunale di Budoia, con la suddetta deliberazione n. 12/2021, ha stabilito di condividere e far propri i contenuti della deliberazione n. 86 del 23.12.2020, con cui la Giunta comunale ha disposto “[...] di stabilire ai sensi dell’artico 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, alla luce dei pareri pervenuti e sulla base delle conclusioni “Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull’ambiente (V.A.S.)” [...], l’esclusione della VARIANTE N. 13 DI LIVELLO REGIONALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE dalla valutazione ambientale strategica (VAS) di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i [...]”;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27.8.2004, n. 0277/Pres., recante “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali. Approvazione”, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19.6.2020, n. 893, e successive modifiche ed integrazioni;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 544 del 9.4.2021;

Decreta

1. È confermata l'esecutività della deliberazione consiliare n. 12 del 4.2.2021, con cui il comune di BUDOIA ha approvato la variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale, con l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indicate nell'allegato parere del Direttore del Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio n. 06/21 del 2.4.2021, da ritenersi indispensabili al totale superamento delle riserve formulate in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 1381 dell'11.9.2020.

2. L'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, del quale sarà pubblicato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa copia conforme all'originale al comune di Budoia.

- dott. Massimiliano Fedriga -